



Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Goito (MN)

Via D. Alighieri, 49 - 46044 Goito (MN)

☎: 0376 60151 Codice Univoco ufficio UFZ87L

e-mail uffici: segreteria@icgoito.gov.it

mnic805003@istruzione.it mnic805003@pec.istruzione.it

CODICE FISCALE 90011550200

CODICE MECCANOGRAFICO MNIC805003



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



I. C. di Goito
Member of UNESCO
Associated Schools

Agli insegnanti di sostegno dell'I.C. di Goito

Alle fiduciarie di plesso dell'I.C. di Goito

e P.C. a tutti gli insegnanti dell'I.C. di Goito

OGGETTO: ruolo dell'insegnante di sostegno

Al fine di evitare equivoci fornisco le seguenti informazioni relative al ruolo dell'insegnante di sostegno:

- l'art.13 comma 6, della Legge 104/92 dispone chiaramente che "gli insegnanti di sostegno **assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi** in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti";
- ai sensi dell'art. 315 comma 5 del D.Lgs. 297/1994, dell'art. 15 comma 10 dell'O.M. n. 90/2001 e degli art. 2, comma 5, e art. 4, comma 1, del D.P.R. 122/2009 il docente di sostegno, **è a pieno titolo docente di tutti gli alunni della classe** e non solo dell'allievo disabile a lui affidato: egli è dunque contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di **sostegno anche alla classe** del disabile di riferimento (sostegno anche agli altri alunni per favorirne l'integrazione con l'alunno disabile) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare;
- in caso di assenza dell'insegnante curricolare che condivide la stessa classe, in base al principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art 13 L.104/92), **non si parla nemmeno di supplenza, ma di diversa organizzazione dell'attività didattica**, in cui il docente di sostegno resta in aula organizzando in modo differente il lavoro di integrazione con l'intera classe;
- di conseguenza in assenza dell'insegnante curricolare non si applica la Nota Ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l'attenzione "sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno" (ovviamente durante la presenza dell'alunno portatore di handicap di riferimento) **"salvo casi non altrimenti risolvibili** decisi dal Dirigente Scolastico";
- per i motivi suddetti, in caso di **assenza dell'alunno disabile** l'insegnante di sostegno deve rimanere a disposizione della scuola e **può essere utilizzato per supplenze in qualsiasi classe**, come accade per tutti i docenti che hanno ore a disposizione;

- i docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe a cui sono assegnati e quindi fanno parte a pieno titolo del **Consiglio di classe** con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano o meno certificati;
- se ci sono **più docenti di sostegno all'interno della classe**, questa presenza deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno". Questa "unica" posizione vale anche per gli allievi non certificati;
- è opportuno ricordare che nella **Scuola Secondaria di I° grado** il docente di sostegno fa parte a pieno titolo della Commissione d'esame anche se l'allievo disabile a lui affidato non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l'anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Angelo Panini

(documento firmato digitalmente ai sensi
del Decreto Legislativo 82/2005)